



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18/05/2012

ADDI' 18/05/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiara	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: CANGEMI

DELIBERAZIONE N. 206

Oggetto:

OCM vino, misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi".
Apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo annualità 2012/2013 e fissazione dei limiti di cui all'articolo 3, comma 7 del DM n. 4123 del 22 luglio 2010.



206 18 MAG. 2012 R

OGGETTO: OCM vino, misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi". Apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo annualità 2012/2013 e fissazione dei limiti di cui all'articolo 3, comma 7 del DM n. 4123 del 22 luglio 2010.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Agricole e Valorizzazione dei Prodotti Locali;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale regionale" e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni e s.m.i.;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) 491/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009;

VISTO il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi;

VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee;

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Decreto n. 4123 del 22 luglio 2010, recante Modalità attuative della misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" - Campagne 2010- 2011 e seguenti e successive modifiche, che, all'articolo 3, recita:

Soggetti beneficiari e requisiti

1. Possono accedere ai fondi recati dalla misura i seguenti soggetti:

- a) le organizzazioni professionali, purché abbiano tra i loro scopi la promozione dei prodotti agricoli;
- b) le organizzazioni interprofessionali, riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007, articoli 123, paragrafo 3, 125 sexdecies, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, secondo comma;
- c) i Consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi della normativa vigente, e loro associazioni e federazioni;
- d) le organizzazioni di produttori, riconosciute ai sensi del decreto legislativo 102/2005;
- e) i produttori di vino che abbiano ottenuto i prodotti da promuovere, indicati all'articolo 5, dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati;
- f) soggetto pubblico con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli.
- g) le associazioni, anche temporanee di impresa e di scopo tra i soggetti di cui alle lettere precedenti;

2. Un beneficiario con comprovata esperienza in materia di promozione dei prodotti agroalimentari può attuare direttamente le azioni previste al



206 18 MAG. 2012, *fr*

successivo articolo 7, qualora dimostri di possedere le necessarie capacità tecniche.

3. I progetti sono presentati per una durata massima di tre anni. Durante la realizzazione di tali progetti, il medesimo beneficiario può presentare nuovi progetti purché riguardino Paesi terzi diversi.

4. I beneficiari di cui alle lettere a), b) e c) nonché i produttori di vino di cui alla lettera e), purché aggregati in forma associativa o in società consortile, del precedente comma 1 possono presentare più progetti per la stessa annualità ma in Paesi diversi, purché le aziende partecipanti siano diverse.

5. I soggetti di cui alle lettere a), b, e c) che presentano progetti a valere sui fondi di quota nazionale devono rappresentare almeno il 5% della produzione nazionale di vino calcolata sulla base delle dichiarazioni di produzione degli ultimi 3 anni.

6. I soggetti di cui alle lettere a), b), e c) che presentano progetti a valere sui fondi di quota regionale devono rappresentare almeno il 3% della produzione regionale.

7. I soggetti di cui alle lettere d) e) e g) possono presentare progetti se procedono al confezionamento di una percentuale pari ad almeno il 25% della loro produzione o all'imbottigliamento di almeno 600.000 bottiglie ed abbiano, altresì, esportato almeno il 15% del totale prodotto. Le Regioni, se del caso, stabiliscono nei propri provvedimenti parametri diversi per l'imbottigliamento e/o per la quota di export che, comunque non può essere inferiore al 5%.

RITENUTO opportuno stabilire, al fine di consentire una più ampia adesione da parte dei potenziali beneficiari del territorio regionale in considerazione della realtà vitivinicola laziale, che i soggetti di cui alle lettere d), e) e g) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 4123 del 22 luglio 2010, possono presentare progetti se procedono al confezionamento di una percentuale pari ad almeno il 25% della loro produzione o all'imbottigliamento di almeno 100.000 bottiglie ed abbiano, altresì, esportato almeno il 5% del totale prodotto;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ SAQ XI - n. 8997 del 16/04/2012, recante per oggetto: *Invito alla presentazione dei progetti CAMPAGNA 2012/2013. Modalità operative e procedurali per l'attuazione del Decreto ministeriale n 4123 del 22 luglio 2010;*

VISTA la determinazione del Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale n. C1182 del 25 maggio 2009, con la quale è stato nominato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del DM n. 3890 del 8 maggio 2009, il Comitato regionale di valutazione dei progetti in ordine alla misura dell'OCM vino "Promozione sui mercati dei Paesi terzi";

RITENUTO opportuno recepire ed adottare, per progetti a valere su fondi regionali e relativamente all'annualità 2012/2013, il bando nazionale contenuto nel suddetto DM n. 8997 del 16/04/2012 ed i relativi allegati, che prevedono che le domande debbano pervenire in originale alla Regione Lazio ed all'AGEA ed in copia al MIPAAF entro e non oltre le ore 14.00 del 11 giugno 2012;

all'unanimità

DELIBERA

in conformità con le premesse



206 10 MAG. 2012 R

1. di recepire ed adottare, per progetti a valere su fondi regionali e relativamente all'annualità 2012/2013, il bando nazionale contenuto nel DM n. 8997 del 16/04/2012 ed i relativi allegati, prelevabili al seguente indirizzo web:

<http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/1DPagina/4892> ;

2. di stabilire che i soggetti di cui alle lettere d) e) e g) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 4123 del 22 luglio 2010, possono presentare progetti se procedono al confezionamento di una percentuale pari ad almeno il 25% della loro produzione o all'imbottigliamento di almeno 100.000 bottiglie ed abbiano, altresì, esportato almeno il 5% del totale prodotto;
3. di aprire i termini per la presentazione delle domande di contributo in ordine alla misura dell'OCM vino "Promozione sui mercati dei Paesi terzi", a valere su fondi regionali relativamente all'annualità 2012/2013;
4. di individuare per la ricezione delle domande, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del DM n. 11451 del 23 luglio 2010, la seguente struttura:
REGIONE LAZIO
Dipartimento Economico e Occupazionale
Direzione Regionale Agricoltura
Area Produzioni Agricole e marketing agroalimentare
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
00145 Roma
5. che le domande, redatte conformemente a quanto disposto nei succitati DM e relativi allegati, debbano pervenire in originale alla succitata struttura individuata della Regione Lazio ed all'AGEA - Organismo pagatore - via Palestro, 81 00185 Roma e in copia al MIPAAF - Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo Rurale e della Qualità Direzione Generale dello Sviluppo Agroalimentare e della Qualità - SAQ XI, 1° piano, stanza 45, Via XX Settembre n. 20 - 00185 ROMA, entro e non oltre le ore 14.00 del 11 giugno 2012;
6. di trasmettere il presente atto al MIPAAF.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito Internet della Direzione Regionale Agricoltura (www.agricoltura.regione.lazio.it).

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ALLEGATO

ROMA 122 MAG. 2012

